

Assessorato
Ufficio UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 01-03-2018 N.19

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
- COMPONENTE TARI

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
MARCHICA ENZA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
MARCHICA ENZA

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Seduta del Ore

DELIBERA N.

| | Soggetta a Controllo | | Immediatamente eseguibile

ASSENTI ALLA SEDUTA

CUTRONA ROSARIO		SCOLLO PIETRO	
GIGLIUTO SEBASTIANO		CARUSO MIRKO	
TERNULLO DANIELA		QUADARELLA CONCETTA	
SBONA SALVATORE		COCO VINCENZO	
MANGIAFICO ALESSIA		SCOLLO ANTONINO	
RIGGIO TERESA		MICELI SANTO	
VALENTI BARBARA		BAFUMI CONCETTA	
CANNATA SALVO		SORBELLO GIUSEPPE	

La Dott.ssa Enza Marchica, Responsabile del IV Settore di questo Ente, con la presente sottopone all'approvazione dell'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 DEL 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da :

-IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

-TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che con delibera consiliare n.28 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC) nelle sue componenti tributarie: l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO, l'art.52 del D.Lgs.15/12/1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

DATO ATTO CHE l'art. 1 comma 702 della legge n. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs n.446/1997, anche per la nuova IUC, con le sue componenti, IMU, TASI e TARI;

RILEVATO CHE in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

RITENUTO di dover intervenire provvedendo a modificare ed integrare gli articoli del vigente Regolamento comunale IUC – componente TARI a seguito della adozione del regolamento del compostaggio domestico;

RILEVATO CHE con Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli Enti Locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

Visti :

- l'art.52 del D.Lgs 446/97;
- il D.lgs 18 agosto 2000,n.267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- i pareri tecnici;

PROPONE

All'On.le Consiglio Comunale

PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:

DI APPROVARE il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC – Componente TARI, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2018;


DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche;

DI DISPORRE, altresì, la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

DI DICHIARARE, altresì, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Enza Marchica)



La Dott.ssa Enza Marchica, Responsabile del IV Settore di questo Ente, con la presente sottopone all'approvazione dell'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 DEL 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da :

-IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

-TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che con delibera consiliare n.28 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC) nelle sue componenti tributarie: l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO, l'art.52 del D.Lgs.15/12/1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

DATO ATTO CHE l'art. 1 comma 702 della legge n. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs n.446/1997, anche per la nuova IUC, con le sue componenti, IMU, TASI e TARI;

RILEVATO CHE in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

RITENUTO di dover intervenire provvedendo a modificare ed integrare gli articoli del vigente Regolamento comunale IUC – componente TARI a seguito della adozione del regolamento del compostaggio domestico;

RILEVATO CHE con Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli Enti Locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

Visti :

- l'art.52 del D.Lgs 446/97;
- il D.lgs 18 agosto 2000,n.267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- i pareri tecnici;

PROPONE

All'On.le Consiglio Comunale

PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:

DI APPROVARE il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC – Componente TARI, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2018;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche;

DI DISPORRE, altresì, la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

DI DICHIARARE, altresì, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente atto.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 13 dell'O.d.G. prot. n. 7237 del 16/03/2018 avente oggetto: **“APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI”**.

Il Presidente Cutrona introduce l'argomento comunicando che la proposta contiene i pareri favorevoli sia di regolarità tecnica e contabile; che l'argomento è stato trattato dalla Commissione competente, che ha approvato in attesa di parere dei Revisori, che è arrivato in data 21 marzo, quindi anche qui è finito l'iter. Specifica che è integrata con la riduzione nel regolamento del compostaggio che abbiamo votato, quindi c'è solo ed esclusivamente questa modifica.

In mancanza di interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di delibera che dà il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti e votanti n. 13
 - voti favorevoli n. 13
- CON VOTI unanimi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 DEL 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da:

-IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

-TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che con delibera consiliare n.28 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC) nelle sue componenti tributarie: l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO, l'art.52 del D.Lgs.15/12/1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

DATO ATTO CHE l'art. 1 comma 702 della legge n. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs n.446/1997, anche per la nuova IUC, con le sue componenti, IMU, TASI e TARI;

RILEVATO CHE in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da

deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

RITENUTO di dover intervenire provvedendo a modificare ed integrare gli articoli del vigente Regolamento comunale IUC – componente TARI a seguito della adozione del regolamento del compostaggio domestico;

RILEVATO CHE con Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli Enti Locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

VISTI :

-l'art.52 del D.Lgs 446/97;

-il D.lgs 18 agosto 2000, n.267;

- lo Statuto dell'Ente;

-il Regolamento di contabilità dell'Ente;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- il verbale della III Commissione Consiliare;

- il parere del Collegio dei Revisori;

CON VOTI unanimi dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC – Componente TARI, composto da n. 56 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2018;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche;

DI DISPORRE, altresì, la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

INOLTRE, con voti favorevoli, espressi nelle forme di Legge:

- presenti e votanti n. 13

- voti favorevoli n. 13

Pertanto, con voti unanimi;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento.



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Regolamento Comunale **DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 05/09/2014
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 11/07/2016
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30/03/2017

INDICE

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

Art.	1	ISTITUZIONE DELLA IMPOSTA UNICA SUGLI IMMOBILI	4
Art.	2	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DELLA IUC	4
Art.	3	GESTIONE DELLA IUC	5
Art.	4	FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC, NOMINA E COMPETENZE	5
Art.	5	SANZIONI	5
Art.	6	NOTIFICA MEDIANTE MESSO	6
Art.	7	LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTI	6
Art.	8	RIMBORSI	7
Art.	9	INTERESSI	7
Art.	10	ARROTONDAMENTI	7
Art.	11	COMPENSAZIONI	7
Art.	12	TERMINE ADOZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE	7
Art.	13	TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI REGOLAMENTI	7

CAPO II – IMU

Art.	14	ISTITUZIONE DELL'IMU	8
Art.	15	PRESUPPOSTO	8
Art.	16	SOGGETTI PASSIVI	9
Art.	17	BASE IMPONIBILE	9
Art.	18	ALIQUOTE	11
Art.	19	AGEVOLAZIONE PER TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE DA IAP E DA COLTIVATORI DIRETTI	12
Art.	20	ESENZIONI	12
Art.	21	DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI NON ESENTI	13
Art.	22	VERSAMENTI E DELIBERAZIONI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE	14
Art.	23	DICHIARAZIONE	14

CAPO III – TASI

Art.	24	PRESUPPOSTO	15
Art.	25	SOGGETTI PASSIVI	15
Art.	26	BASE IMPONIBILE	16
Art.	27	ALIQUOTE	16
Art.	28	RIDUZIONI ED ESENZIONI	16

Art.	29	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI CON RELATIVI COSTI COPERTI CON IL GETTITO TASI	17
Art.	30	VERSAMENTO DELLA TASI	17

CAPO IV – TARI

Art.	31	ISTITUZIONE DELLA TARI	18
Art.	32	PRESUPPOSTO	18
Art.	33	SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	18
Art.	34	SOGGETTO PASSIVO	19
Art.	35	SUPERFICIE IMPONIBILE	19
Art.	36	COMMISURAZIONE DELLA TARI: INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	20
Art.	37	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI	20
Art.	38	PIANO FINANZIARIO	21
Art.	39	RIDUZIONE PER IRREGOLARITA' O MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	22
Art.	40	RIDUZIONE PER FUORI ZONA	22
Art.	41	RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI COPRIBILI CON IL GETTITO TARI	
Art.	42	RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIVOLTA ALLE UTENZE DOMESTICHE	22 22
Art.	43	RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIVOLTA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE	23
Art.	44	CUMULO DI RIDUZIONI	24
Art.	45	PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	24
Art.	46	TARI GIORNALIERA	25
Art.	47	APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE	25
Art.	48	DETERMINAZIONE DELLA TARI CON METODO NORMALIZZATO	25
Art.	49	ARTICOLAZIONE DELLA TARI	25
Art.	50	CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	26
Art.	51	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	26
Art.	52	CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	27
Art.	53	CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE CON OMOGENEA POTENZIALITA'	28
Art.	54	DICHIARAZIONE	28
Art.	55	VERSAMENTI E GESTIONE TARI	29
Art.	56	ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO	30



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Regolamento Comunale dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

Articolo 1 - Istituzione della imposta unica sugli immobili

1. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). (Art.1 commi 639 e ss, legge di stabilità 2014 e relativi atti normativi e di applicazione) Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU stabilita al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili.

3. Per l'anno 2014, la somma delle aliquote IMU TASI non può superare l'11,4 per mille (anziché il 10,60 per mille) e l'aliquota massima TASI è fissata nella misura del 3,3 per mille (anziché il 2,5 per mille) ma l'aggiuntivo dello 0,8 per mille deve essere utilizzato per finanziare detrazioni TASI per l'abitazione principale ed assimilati.

Articolo 2 - Obbligo di dichiarazione della IUC

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire

le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Articolo 3 - Gestione della IUC

1. La IUC è applicata e riscossa dal comune.

2. Nel caso di appalto della gestione il comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono conferite ai dipendenti dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

4. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Articolo 4 - Funzionario Responsabile IUC, nomina e competenze

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 5 - Sanzioni

1. In caso di omissivo o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione **del 30 per cento** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La presente sanzione non trova applicazione nei casi di omessa o di infedele denuncia, essendo "assorbita" nelle sanzioni di omessa e di infedele denuncia.

2. In caso di **omessa** presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal **100** per cento al **200** per cento del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.

3. **In caso di infedele** dichiarazione, si applica la sanzione **dal 50** per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al **questionario** di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da **euro 100 a euro 500**.

5. Le sanzioni di cui ai commi **2, 3 e 4** sono **ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Oltre alle **cause di non punibilità** previste dallo articolo 6 del D.Lgs.n., 472/97, non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da **obiettive condizioni di incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 6 - Notifica mediante messo

1. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Articolo 7 - Liquidazioni ed accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni .

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di **riscozione coattiva** dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo .

Articolo 8 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 9 - Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 10 - Arrotondamenti

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 11 - Compensazioni

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario Responsabile.

Articolo 12 - Termine adozione tariffe ed aliquote

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 13 - Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

CAPO II - IMU

Articolo 14 - Istituzione dell'IMU

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata dal comune in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

2. L'imposta municipale propria e' istituita e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo del decreto legislativo n. 23 del 2011.

3. Per gli anni d'imposta 2012 e 2013 si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento IMU approvato con delibera consiliare n. 131 del 31-10-2012 e successive modifiche.

Articolo 15 - Presupposto

1. L'imposta municipale propria ha per **presupposto il possesso di immobili**; restano ferme le definizioni di cui all'articolo **2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. **L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**. **Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza **anagrafica in immobili diversi** situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. **Il comune** considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, **a partire dall'anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.**
2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) agli alloggi regolarmente assegnati dagli **Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**

d) **a un unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»

Articolo 16 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono **il proprietario** di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di **usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi**. Nel caso di **concessione di aree demaniali**, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in **locazione finanziaria**, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria **l'assegnazione della casa coniugale** al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Articolo 17 - Base imponibile

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3,4 e 5 del presente articolo:

a). Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (4);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 (5);

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

b). Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

c). In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 75.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4/bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) **per i fabbricati di interesse storico** o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

c) **A decorrere dall'anno 2016 “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presenta lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23”.**

Articolo 18 - Aliquote

1. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. Il consiglio comunale, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

2. La somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologia di immobili. Per il 2014 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 possono essere superati tali limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale non esente, avente le categorie A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

4. Il Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Il comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento.

6. A decorrere dall'anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. A decorrere dall'anno 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, intanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento; i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento

Articolo 19 - Agevolazioni per terreni agricoli condotti direttamente da IAP e da coltivatori diretti

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Articolo 20 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Sono altresì esenti:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ricerca scientifica, nonché le attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, ossia attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana

l) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133..

m) A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

n) A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.

Articolo 21 - Detrazioni per abitazioni principali non esenti

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il Consiglio comunale con la delibera delle aliquote può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 22 - Versamenti e deliberazioni approvazioni delle aliquote

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Il comune è altresì tenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. Il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti del comune, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

Articolo 23 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli

anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

3. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione IMU, anche in via telematica, seguendo le modalità previste per gli Enti non commerciali.

CAPO III TASI

Articolo 24 - Presupposto

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli

Articolo 25 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1 dello articolo 24 del presente regolamento in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Non è da considerarsi obbligato solidale della abitazione principale il contitolare che ivi non abbia la residenza e l'abitazione principale e sia assoggettato all' IMU come altro fabbricato.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolata applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 26 - Base Imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come previsto dall'articolo 14 del Capo II del presente regolamento.

2. Per le aree edificabili su cui persiste l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area edificabile, così come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n.504/92.

Articolo 27 - Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione tariffaria del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche con riferimento a diverse categorie di immobili.

2. Il Consiglio comunale può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, ma a condizione che lo 0,8 sia destinato a finanziare le detrazioni TASI per l'abitazione principale esente IMU.

3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota non può eccedere l'1 per mille.

4. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento, in diminuzione fino all'azzeramento.

5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

Articolo 28 - Riduzioni ed esenzioni.

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

2. A decorrere dall' 1/01/2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articoli 29 - Individuazione dei servizi indivisibili con relativi costi coperti con il gettito TASI

1. Il gettito derivante dalla applicazione della TASI è destinato alla copertura parziale dei costi riferiti ai seguenti servizi indivisibili quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la manutenzione dei cimiteri.

2. La deliberazione tariffaria deve indicare i costi dei servizi indivisibili coperti con il gettito TASI.

Articolo 30 - Versamento della TASI

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 Ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è, altresì, tenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per l'anno 2014 il versamento della prima rata TASI è effettuata entro il 16 Ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicate nel sito informatico, di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998, alla data del 18 Settembre 2014; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 Settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 Settembre 2014, il versamento

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 Settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in unica soluzione entro il 16 Dicembre 2014 applicando l'aliquota di base del 1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e del IMU previste per ciascuna tipologia di immobili non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.201;

2. A decorrere dal 2015, il Comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente precompilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio.

CAPO IV TARI

Articolo 31 - Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Articolo 32 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 33 – Servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo (definizione e classificazione dei rifiuti, assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, modalità di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti, definizione della zona di raccolta, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, ecc.) si fa riferimento alla normativa ambientale, in particolare al testo unico dell'ambiente approvato con Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 27-11-2008 nonché alla delibera n. 46 del 13-06-98 avente ad oggetto "Assimilazioni ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche".

Articolo 34 - Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 35 - Superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi o non assimilati agli urbani dal Comune, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Sono escluse dal computo della superficie assoggettabile le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, per i quali si estende il divieto di assimilazione, **allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni**. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Articolo 36 - Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 34 comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Le tariffe sono commisurate secondo i criteri contenuti del DPR 158/99 e con i coefficienti stabiliti dal predetto decreto. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3, 4, e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Articolo 37 - Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali pericolosi e non assimilati dal Comune agli urbani al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. A partire dal 2019, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

3. Per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, valgono le disposizioni di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

4. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 38 – Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1 comma 683 della Legge 27/12/2013, n. 147. Il Piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del Piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro giorni venti dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione e delle tariffe TARI, sarà quest'ultimo Organo a provvedere alla sua approvazione prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il Piano Finanziario comprende:

- a. il Programma degli investimenti necessari;
- b. Il piano finanziario degli investimenti;
- c. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. Le risorse finanziarie necessarie.

3. Al Piano Finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. Il modello gestionale ed organizzativo;
- b. I livelli di qualità del servizio;
- c. La ricognizione degli impianti esistenti,
- d. L'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. Ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'Autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli Uffici Comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 39 - Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio.

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 40 - Riduzione per fuori zona.

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40 per cento della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 1000.

Articolo 41 - Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito tari.

1. La TARI è ridotta del 20 per cento, **sia nella parte fissa che in quella variabile**, per:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi a)-b)-c) sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo;

3. La TARI è ridotta del 20 per cento, sia nella parte fissa che in quella variabile, per:

- a) alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con le modalità previste dal regolamento del compostaggio domestico;**

4. La riduzione di cui al precedente comma a) è concessa su presentazione di apposita istanza con effetto dall'anno in corso da presentarsi entro il termine del 30 settembre di ciascun anno;

5. Le riduzioni previste nei commi precedenti sono iscritte nel piano finanziario come costi del servizio rifiuti.

Articolo 42 – Riduzioni per la raccolta differenziata rivolta alle utenze domestiche

1. Da 100 a 200 Kg Percentuale di sconto 20%

Oltre 200 Kg Percentuale di sconto 30%

Coefficiente di ponderazione

1. Plastica e lattine 1,0
2. Vetro 0,3
3. Carta e Cartone 1,0

2. Le premialità così determinate saranno erogate solo successivamente alla creazione di un sistema di lettura della tessera magnetica, che sarà consegnata ad ogni contribuente, utilizzata presso la bilancia del Centro di Raccolta.

3. Danno diritto alla premialità le utenze domestiche regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tassa Rifiuti e in regola con i pagamenti.

Articolo 43 - Riduzioni per la raccolta differenziata rivolta alle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, attraverso contratti con ditte private, hanno diritto ad una riduzione del tributo della quota variabile, previa produzione di apposita istanza.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

3. La riduzione così determinata, non può essere, comunque, superiore al 20% della quota variabile del tributo.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze interessate sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti.

5. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kD) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione alla prima scadenza utile, con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza;

Articolo 44 – Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni, il contribuente può fruirne al massimo di una, scelta tra quelle più favorevoli;
2. **Per tutti i cittadini che applicano il compostaggio domestico e che hanno i requisiti, la limitazione di cui al comma 1 non si applica, pertanto i benefici di una delle riduzioni previste dal Regolamento IUC – componente TARI e quella prevista dal Compostaggio Domestico sono cumulabili.**

Articolo 45 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti a tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

CATAEGORIA DI ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Carrozzeri	20
Meccanici	20
Falegname	20
Gommisti	20
Autofficine di elettrauto	20
Officine di carpenteria metallica	20
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	20
Tipografie-stamperie-vetriere	20

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività da essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui all'art. 54 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ect.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Articolo 46 - TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Articolo 47 - Applicazione del tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 48 – Determinazione della Tari con metodo normalizzato

1. Dall'anno 2017 il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e la parte variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Articolo 49 – Articolazione della Tari

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito dell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di provati dati statistici,

anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposta in precedenza.

3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 198 del Decreto Legislativo 3/3/2006, n. 152.

Articolo 50 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie, parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 all. 1 del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 all. 1 del D.P.R. 158/99.

3. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine, solai e box è stabilita esclusivamente per la parte fissa.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e **2018** l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Articolo 51 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Per le abitazioni di residenza, si opererà d'ufficio la voltura:

- a) all'intestatario scheda anagrafica;
- b) al convivente più anziano nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria;
- c) al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi tenuti a disposizione, si assume come numero degli occupanti, quello di n. 3 (tre) unità.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da n. 3 (tre) occupanti, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto delle predette condizioni, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di tassazione, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

7. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

Articolo 52 - Calcolo della TARI per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 all. 1 del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 all. 1 del D.P.R. 158/99.

3. I coefficienti rilevanti il calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. La categoria di appartenenza, da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile. Nel caso di attività non contemplate nello elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia.

5. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti delle tabelle si intendono determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato in tabella un coefficiente in misura superiore.

6. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal DPR n. 158/99 per la categoria di appartenenza.

7. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza.

Articolo 53 - Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità.

1. Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, si fa rinvio ai coefficienti minimi previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/99, che individua per ciascuna categoria tariffaria il coefficiente di produttività.

Articolo 54- Dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso. La dichiarazione può essere consegnata: direttamente, a mezzo posta, con raccomandata a/r, a mezzo fax, posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il primo giorno del mese solare successivo alla variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

10. In sede di applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Articolo 55 - Versamenti e gestione TARI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2014 il pagamento della TARI è effettuato in numero quattro rate aventi la seguente scadenza: 30 novembre 2014, 31 gennaio 2015, 31 marzo 2015, 31 maggio 2015.

Dall'anno 2018 e successivi, la riscossione della TARI avverrà in numero tre rate con scadenza il: 31 luglio, 30 settembre, 31 dicembre.

Articolo 56 – Abrogazioni e Norme di Rinvio

1. . Il regolamento IUC - Componente TARI sostituisce e quindi abroga il precedente Regolamento TARI approvato con delibera consiliare n. 7 del 30/03/2017 che rimane in vigore sino al 31/12/2017.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in subordine alle disposizioni regolamentari del Comune.

COMUNE DI MELILLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 1.3.2018 ad oggetto: “ approvazione modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI”

PREMESSO CHE:

- L' art 1 della Legge n 147 del 27.12.2013 che ai commi dal 639 al 705 ha istituito L'Imposta Comunale Unica (IUC) composta da: IMU, TASI e TARI;
- L'art 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n 14, che al comma 1, lettera b), n 7, prevede che l'Organo di revisione esprime parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;
- L'art 27, comma 8 della Legge 448/2001 che dispone come termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione e/o modifiche dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali , è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di previsione con effetto a partire dal 1° Gennaio dell'anno a cui il Bilancio di Previsione di riferisce;
- I comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a disciplinare con regolamento proprie entrate , anche tributarie;

DATO ATTO CHE

- Il Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 5 settembre 2014 ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti tributarie: Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indovisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
- Il Consiglio Comunale con delibera n. 56 del 11 Luglio 2016 ha apportato modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
- Il consiglio Comunale con delibera n. 7 del 30 Marzo 2017 ha apportato ulteriori modifiche al regolamento come sopra modificato

RITENUTO CHE

- è necessario modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la componente TARI, per effetto dell'adozione del regolamento del compostaggio domestico;

VISTO CHE

- gli articoli che costituiscono le modifiche al Regolamento vigente dell' Imposta Unica Comunale (IUC) sono di seguito così elencati:

CAPO IV - TARI

ART 41 - "Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito TARI"

1. La TARI è ridotta del 20 per cento, sia nella parte fissa che in quella variabile, per:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero,

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi a)-b)-c) sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, Integrativa o di variazione con effetto dell'anno successivo;

4. La TARI è ridotta del 20 per cento, sia nella parte fissa che in quella variabile, per:

a) alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con le modalità previste dal regolamento del compostaggio domestico;

5. La riduzione di cui al comma a) è concessa su presentazione di apposita istanza con effetto dall'anno in corso da presentarsi entro il termine del 30 settembre di ciascun anno;

6. Le riduzioni previste dai commi precedenti sono iscritte nel piano finanziario come costi del servizio rifiuti.

ART 44 - "Cumulo di Riduzioni"

- 1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni, il contribuente può fruirne al massimo di una, scelta tra quelle più favorevoli;
- 2. Per tutti i cittadini che applicano il compostaggio domestico e che hanno i requisiti, la limitazione di cui al comma 1 non si applica, pertanto i benefici di una delle riduzioni previste dal regolamento IUC – componente TARI e quella prevista dal Compostaggio domestico sono cumulabili.

CONSIDERATO CHE

- Con decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli enti Locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

- per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento di cui all'oggetto di proposta di Deliberazione in Consiglio Comunale, si rinvia alle previsioni legislative inerenti l'imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art 1 commi 639-703 della L.147/2013 e successive modifiche ed integrazioni ed alla disciplina generale in materia di tributi locali, oltre che a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia

VISTO

- Le modifiche ed integrazioni al regolamento inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TARI, da apportarsi al regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 7 del 30 marzo 2017
- L'art 42 del D.Lgs 267/2000;
- L'art 239 del D.Lgs 267/2000;
- I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ed allegati alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000, rilasciati dal Responsabile del IV settore Dott.ssa Enza Marchica ;

Tutto ciò premesso, per quanto di sua competenza, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alle modifiche ed integrazioni apportate al regolamento per l'applicazione dell 'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla presente proposta e relativi allegati.**

Lì, 20.03.2018

Il Collegio Dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Lina Biondo – Presidente

Dott.ssa Francesca Maria Cangemi – Componente

Dott. Aldo Mazzotta - Componente

VERBALE n.1

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Marzo, a seguito convocazione in seduta straordinaria prot. 7288 del 19/03/2018, dopo un primo appello effettuato alle ore 10,00 dal quale risultavano tutti assenti ad eccezione della Dott.ssa Riggio Teresa, alle ore 11,00 si sono riunite, presso la Sala del Presidente del Consiglio, la I e la III Commissione Consiliare.

Sono presenti i Conss.:

Coco Vincenzo	PRESIDENTE III Commissione
Gigliuto Sebastiano	PRESIDENTE I Commissione
Scollo Antonino	(in sostituzione della del Cons. Valenti Barbara delega agli atti).
Riggio Teresa	“
Miceli Santo	“

Sono assenti i Conss. Sorbello G., Caruso M., Mangiafico A., Valenti B.

Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Failla Agata in sostituzione della Dott.ssa maria Gianino.

Partecipa la Dott.ssa Enza Marchica, responsabile dei Servizi Finanziari.

Assume la presidenza della seduta il Presidente della I Commissione Gigliuto S.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale apre la seduta, e introduce l'argomento posto al n 3 dell'odg. avente oggetto:

Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI.

Vengono visionati gli atti e letta la proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale dalla Dott.ssa Marchica. La Commissione prende atto della relazione, approva le modifiche al regolamento e demanda in Consiglio Comunale in attesa del mancato parere dei Revisori.

Si passa a trattare il l'argomento posto al n. 2 dell'odg avente oggetto :

Approvazione Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti e delle Tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti Tari anno 2018.

La Dott.ssa Marchica espone in maniera dettagliata l'argomento. Le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la quota fissa delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la quota variabile. Inoltre, le tariffe sono suscettibili di variazioni nel caso in cui non consentono la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti. la Commissione, visionati gli atti, approva e demanda in Consiglio Comunale in attesa del parere dei revisori.

Si passa a trattare il punto 1 all'odg avente oggetto:

Imposta Comunale IUC: determinazione aliquote componente TASI anno 2018.

Vengono esaminati gli atti a corredo della proposta e si evidenzia il parere favorevole da parte dei Revisori.

Dopo attenta discussione la Commissione approva la proposta e demanda in Consiglio Comunale.

Si passa a trattare l'ultimo punto all'odg avente oggetto:

Approvazione Regolamento Idrico Integrato

Su questo punto la Dott.ssa Marchica evidenzia che si rende necessario ed urgente procedere all'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini la materia del Servizio idrico Integrato, in quanto il vecchio regolamento modificato con delibera di C.C. n. 117/08, è inadeguato e non rispecchia integralmente la normativa in vigore. La commissione esaminati gli atti a corredo della proposta, approva all'unanimità demandando l'approvazione in Consiglio Comunale.

La seduta viene chiusa alle ore 12,00.

IL PRESIDENTE

f. Sig. Gigliuto Sebastiano

LA SEGRETARIA

f. Sig.ra Failla Agata

Sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. CUTRONA
ROSARIO

Il Consigliere Anziano
F.to Rag. TERNULLO DANIELA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 13-04-2018 al 28-04-2018, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N. 1518)

Melilli, li 30-04-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TORELLA LOREDANA
